COMMISSIONE VII

DIFESA

20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

INDICE		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approva- zione): Modifica dell'articolo 9 della legge 26	PAG.	BANDIERA, Relatore
gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2155)	236	la difesa
PRESIDENTE	237 236 237 236	Disegno di legge (Discussione e approvazione): Norme sull'avanzamento dei sottufficiali del ruolo d'onore dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della Guardia di finanza, del corpo delle guardie
Disegno di legge (Rinvio della discussione): Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo (Approvato dalle Commissioni riunite I e IV del Senato) (2188) PRESIDENTE Disegno di legge (Discussione e approvazione):	237 237	di pubblica sicurezza e del corpo degli agenti di custodia delle carceri (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2327)
Misura del compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'esercito (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2313)	237 237	Disegno di legge (Rinvio della discussione): Norme in materia di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2420)

PAG. Proposta di legge (Discussione e approvazione): Di Giesi: Riconoscimento del grado di ufficiale della marina militare agli allievi del 9º corso preliminare navale del 1943 (1048) 241 241, 242 PRESIDENTE 241 DE MEO, Relatore DI GIESI 242 LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per 242 la difesa 242 NAHOUM 242 VAGHI . . Proposta di legge (Discussione e approva-Senatore Rosati: Modifica alla legge 1º giugno 1961, n. 512, sullo stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale delle forze armate dello Stato (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2418) . . . PRESIDENTE. 244, 245, 246 245 246 LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per 245 Votazione segreta: 246PRESIDENTE

La seduta comincia alle 9,30.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 maggio 1973.

Comunico che la I Commissione affare e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento

L'onorevole de Meo ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MEO, Relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2155, in sostanza vuole sanare una situazione indubbiamente non di giustizia. Infatti il primo comma dell'articolo 9 della legge n. 52 stabiliva che: « I sottotenenti in servizio permanente effettivo, che al termine del terzo anno di studi applicativi, compresa la sessione autunnale di esame, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di promozione; quella relativa è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare ». Ciò significa che non si teneva conto della nuova riorganizzazione degli anni accademici che prevede particolari sessioni e questa anzianità assoluta recava un appiattimento per tutti coloro che avevano partecipato al corso, senza tener conto del maggior impegno di coloro che avevano superato gli esami prima degli altri.

L'articolo unico del disegno di legge in discussione stabilisce che l'anzianità assoluta decorre dalla data di inizio della sessione di esami e che a parità di condizioni l'anzianità relativa è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

In questo modo viene a graduarsi, con senso di giustizia e rispetto anche dei valori, quelli che sono gli esami e il corso cui questi ufficiali hanno partecipato.

Chiedo quindi alla Commissione di approvare questo provvedimento che risponde alle esigenze manifestate in questi primi anni di applicazione della norma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TESI. Pur non essendo contrari a questo disegno di legge, esprimiamo la nostra perplessità, del resto già manifestata al Senato presso la IV Commissione.

Dichiaro quindi che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ringrazio il relatore per le sue precisazioni.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformità del piano di studi approvato dal comando dell'accademia aeronautica, superino l'esame di laurea ed un esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria, e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità assoluta è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Riammissione in servizio dei brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo (Approvato, in riunione comune, dalle Commissioni permanenti del Senato I e IV) (2188).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo », già approvato in riunione comune dalle Commissioni permanenti del Senato I e IV nella seduta del 23 maggio 1973.

Comunico che il Comitato pareri della I Commissione affari costituzionali nella seduta del 13 novembre 1973 ha deliberato di rinviare l'esame di questo disegno di legge per approfondire un argomento sul quale vi è stata manifestazione di contrarietà.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Misura del compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'esercito (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2313).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misura del compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'esercito », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 luglio 1973.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Bandiera ha facoltà di svolgere la relazione.

BANDIERA, Relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in questione è volto a stabilire il compenso ai medici civili chiamati a prestare servizio presso gli stabilimenti sanitari militari quando vi sia carenza di medici militari.

Mi sembra che non occorrano molte parole per illustrare il provvedimento che è di facile comprensione, ma desidero preannunciare un emendamento aggiuntivo all'inizio dell'articolo 1 del seguente tenore: « L'efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1977 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NAHOUM. Siamo d'accordo circa l'opportunità del provvedimento, ma preoccupati perché dubitiamo che il compenso massimo fissato in 180 mila lire mensili per i medici chiamati a prestare la loro opera negli stabilimenti sanitari militari possa garantire la collaborazione di questi medici. Riteniamo

che, dato l'aumento dei prezzi, del costo della vita, delle retribuzioni, del fenomeno inflazionistico, la cifra che fissiamo non riesca a convincere quei medici, la cui opera è indispensabile per il buon funzionamento degli stabilimenti sanitari militari. Gradirei dal Governo un chiarimento a questo riguardo.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Posso anche capire le considerazioni dell'onorevole Nahoum, ma noi dobbiamo far riferimento alle tariffe minime proposte dalla Federazione dell'ordine dei medici.

NAHOUM. In questo provvedimento si parla di un massimo, quindi le tariffe previste dall'ordine dei medici ci interessano fino a un certo punto. Noi rischiamo di fare una legge inefficace, che non assicura certo al Ministero di ottenere una maggiore collaborazione da parte dei medici civili, in quanto le somme previste sono chiaramente insufficienti.

Chiediamo, quindi, ai colleghi se non sia possibile riesaminare il problema per mettere questo servizio in condizioni di funzionare, fare cioè una legge che rispetti di più la realtà economico sociale di una categoria che nella vita civile può avere degli introiti molto superiori.

DE MEO. Pur essendo in linea di massima d'accordo con le argomentazioni dell'onorevole Nahoum, vorrei far notare che praticamente non si tratta di assunzione a tempo pieno; quindi il problema, pur esistendo, non è così drammatico. Sono in corso in questi giorni trattative da parte dei medici, che continueranno ancora. Approviamo quindi ora questo provvedimento che riguarda l'anno finanziario 1973 salvo a riprendere l'argomento in sede di bilancio nel 1974 per aggiornare queste prestazioni riguardanti i medici civili.

D'AURIA. L'onorevole de Meo ha detto che se anche approviamo il disegno di legge, come si auspica, ci troveremmo sempre di fronte a questo problema. Vorrei aggiungere che molto spesso queste convenzioni con i medici privati finiscono per diventare un fatto puramente onorifico in quanto ad attività prestata presso gli stabilimenti militari. L'onorevole Bandiera, giustamente ha parlato delle vacanze dei posti in organico per quanto riguarda gli ufficiali medici. È questo un problema che deve essere esaminato e risolto per sempre, anche al fine di eliminare le convenzioni con i medici civili a meno che non si riesca a regolamentarlo in modo diverso nel senso di addi-

venire anche all'assunzione di medici che giuridicamente possono non essere militari ma civili, ma dipendenti ugualmente dal Ministero della difesa.

Da questo punto di vista ritengo vada accelerata l'opera del comitato di lavoro che costituimmo a suo tempo, sia pur partendo da un fatto puramente marginale che poi ha assunto nel corso del tempo una più ampia portata.

In questo senso credo si potrebbe accedere alla richiesta di approvare il provvedimento così com'è, coll'impegno della Commissione e del Governo di approfondire la questione in modo da poter ottenere un servizio efficiente.

NICCOLAI GIUSEPPE. Vorrei osservare che dovendo svolgere i medici convenzionati molto lavoro esterno ed essendo altrettanto gravoso il lavoro che devono svolgere negli stabilimenti sanitari militari, il provvedimento lascia, allo stato attuale, la situazione immutata, poiché le prestazioni saranno molto ridotte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BANDIERA, Relatore. Chiedo alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo originale, e con l'emendamento da me preannunciato perché la cifra che fissiamo per il compenso si riferisce ad un servizio già esistente. Se si verificano le disfunzioni lamentate dall'onorevole D'Auria non credo che lo aumento del compenso migliorerebbe il servizio, ma dobbiamo semmai richiamare l'attenzione del Governo perché solleciti i direttori degli stabilimenti sanitari a richiamare a loro volta i medici convenzionati a prestare la loro attività. Quando saranno concluse le nuove trattative sindacali dell'Ordine dei medici noi aggiorneremo il compenso; anticipando potremo creare situazioni nuove e difficili fra gli stabilimenti sanitari e i medici convenzionati. Si potrebbero infatti invocare i rapporti con gli enti ospedalieri, con i compensi a tutti noti.

Accetto l'impostazione di una revisione del servizio sanitario ed aggiungo che, se si verificano carenze nei gradi inferiori rilevate dal servizio sanitario, non vedo perché vi debba essere tanto rigore nell'assunzione degli ufficiali di complemento. Io stesso ho più volte raccomandato all'attenzione del ministro dei giovani che desideravano partecipare al concorso perché il bando prevede sempre un limite di posti limitatissimo. Il problema esiste

e credo che si possano accettare i suggerimenti dell'onorevole D'Auria.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Noto che la discussione si è allargata. Vorrei tranquillizzare comunque il relatore dicendo che da più anni non si riesce a coprire i pochi posti messi a concorso, perché su 12 o 20 se ne coprono appena 1 o 2. Del resto tutti gli ufficiali medici di complemento che lo chiedono sono trattenuti in servizio. Le difficoltà semmai sono da ricercarsi all'esterno, cioè nel fatto che i medici al di fuori di qualsiasi amministrazione statale percepiscono stipendi molto più alti; quindi questa situazione investe il problema dei medici provinciali e delle ferrovie, cioè di tutti i medici dipendenti statali. Solo da questo punto di vista il problema si pone anche nel nostro caso, ma qui si tratta di convenzioni che sono ben lontane dal prevedere prestazioni a tempo pieno, bensì bisettimanali o trisettimanali. Ricordo anche che gli ufficiali medici in pensione continuano a prestare spesso la loro opera con il sistema delle convenzioni.

Quindi, pur riconoscendo che il compenso non è elevato, il problema va visto nella giusta luce. Pertanto, accettando la decorrenza dal 1973 – in ossequio al parere della V Commissione bilancio – sono favorevole alla proposta del relatore e raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura primo articolo:

ART: 1.

Con effetto dal 1º gennaio 1973, il compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'esercito non può superare la somma di lire centottantamila.

L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente emendamento:

Premettere al primo comma le seguenti parole: « L'efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1977 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 così emendato.

(E approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono statipresentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

All'onere di lire 216.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, in ragione d'anno, sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme sull'avanzamento dei sottufficiali del ruolo d'onore dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardia di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2327).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sull'avanzamento dei sottufficiali del ruolo d'onore dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 1º agosto 1973.

L'onorevole De Meo ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MEO, Relatore. Onorevoli colleghi, desidero precisare che il disegno di legge in discussione non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato. Si tratta di un adeguamento delle norme previste per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore, che si estendono ai sottufficiali dello stesso ruolo.

Oggi per l'iscrizione al ruolo d'onore sono previste le medesime modalità sia per gli ufficiali sia per i sottufficiali, ma mancano norme uniformi per l'avanzamento. Per gli ufficiali sono infatti previste tre promozioni ed una quarta per i titolari di assegno di invalidità, mentre per i sottufficiali ne è limitata la concessione. L'ultimo comma dell'articolo 82 del testo unico sull'ordinamento del CEMM prevede la possibilità di una promozione per i sottufficiali della marina. Appare quindi

giusto dettare una disciplina uniforme a quella in atto per gli ufficiali senza peraltro disattendere le disposizioni in vigore.

L'articolazione del disegno di legge, conseguentemente, è una ripetizione delle norme per l'avanzamento previsto per gli ufficiali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

D'AURIA. Siamo d'accordo sul provvedimento e sottolineiamo – come ha già detto il relatore – che semmai giunge in ritardo. Si prevede, infatti, l'estensione ai sottufficiali del ruolo d'onore di una normativa già approvata da tempo per gli ufficiali; ricordo che in quella sede il gruppo comunista propose l'estensione ai sottufficiai. Allora, la nostra proposta non fu accolta.

VAGHI. Mi associo alle considerazioni espresse dall'onorevole D'Auria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa' la discussione sulle linee generali.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Raccomando l'approvazione del provvedimento associandomi a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

I sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599, dopo almeno un anno di servizio.

Gli stessi sottufficiali possono conseguire una seconda promozione:

- a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;
- b) ovvero quando abbiano maturato una anzianità complessiva minima di anni 10 cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;

c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 92 della citata legge 31 luglio 1954, n. 599, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

I sottufficiali che abbiano conseguita la promozione ai sensi del comma precedente, possono conseguire una terza promozione allorché successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma stesso.

Possono conseguire una quarta promozione i sottufficiali che siano titolari di pensione di 1^a categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che fruiscano di assegno di superinvalidità, allorché si verifichino per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere a) o c).

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

(È approvato).

ART. 2.

I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado di maresciallo maggiore o corrispondente, nonché quelli nelle stesse condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi del precedente articolo 1 e che non abbiano già ottenuto il numero massimo di promozioni previste dallo stesso articolo 1, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo di onore della rispettiva forza armata, dopo aver maturato l'anzianità di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dal medesimo articolo 1.

Per la nomina a sottotenente la commissione ordinaria giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni di legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e, ad eccezione dei sottufficiali della marina i quali vengono iscritti nel corrispondente ruolo degli ufficiali del CEMM, determina l'arma, corpo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilità professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'arma, corpo o servizio da cui il sottufficiale proviene.

Gli ufficiali così nominati non possono conseguire, complessivamente, nei ruoli d'ono-

re degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a sottotenente, superiore a quello previsto dal precedente articolo 1, né possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.

(E approvato).

ART. 3.

L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I sottufficiali sono valutati dagli organi competenti per ciascuna forza armata ad esprimere giudizi di avanzamento.

I sottufficiali giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizio prescritti.

(E approvato).

ART. 4.

Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, ai sottufficiali del ruo-lo d'onore del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

Sono abrogate le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 82 e dell'articolo 82-bis del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, e quelle della legge 29 novembre 1961, n. 1293.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme in materia di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2420).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 ottobre 1973.

Poiché non è ancora pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali, la discussione del provvedimento è rinviata ad altra seduta, coll'impegno della presidenza di sollecitare i tempi dell'espressione di parere.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Di-Giesi: Riconoscimento del grado di ufficiale della marina militare agli allievi del 9° corso preliminare navale del 1943 (1048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Di Giesi: « Riconoscimento del grado di ufficiale della marina militare agli allievi del 9º corso preliminare navale del 1943 ».

L'onorevole de Meo ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MEO, Relatore. Onorevoli colleghi, questo provvedimento vuole essere un omaggio al nostro presidente che prese parte ai corsi preliminari navali e ai giovani del 9º corso che pur avendo partecipato al ciclo completo non ne videro la conclusione perché gli eventi bellici impedirono loro di ricevere la nomina a guardiamarina. Già in sede referente ebbi occasione di parlare delle sofferenze di questi giovani, molti dei quali furono internati in campi di concentramento, che rimasero sempre fedeli, alle istituzioni, La proposta di legge in discussione, che non comporta alcun onere, vuole essere un giusto/riconoscimento a dei cittadini italiani che hanno compiuto il loro dovere fino all'ultimo.

Per quanto riguarda l'articolazione del provvedimento, si rendono necessari alcuni emendamenti di ordine tecnico in relazione al mutato ordinamento della marina militare.

Per l'articolo 1 dovremmo limitarci a chiedere il riconoscimento del grado di guardiamarina. Un'altra osservazione riguarda i termini entro cui gli interessati possono richiedere questo riconoscimento. Il provvedimento prevede sei mesi, ma conoscendo le difficoltà dei distretti nel reperimento dei fogli matricolari e trattandosi di elementi dispersi nelle diverse zone a causa degli eventi bellici, dovremmo prevedere più tempo per raccogliere la documentazione necessaria. All'articolo 2 andrebbe tolto il riferimento ai Corpi indicati

nell'articolo 1. L'articolo 3 andrebbe soppresso, in quanto, dopo il riconoscimento del grado di guardiamarina, questi giovani dovranno fare come tutti gli altri la carriera di ufficiali di complemento. All'articolo 4 si chiarisce che il riconoscimento dei gradi conferiti per effetto delle disposizioni stabilite con la presente proposta di legge, non comporta alcun diritto di carattere finanziario relativamente al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge stessa: questa disposizione viene incontro alle preoccupazioni del nostro ministro del tesoro ci garantisce il consenso da parte della V Commissione bilancio.

In definitiva, gli emendamenti che preannuncio sono quindi i seguenti. All'articolo 1 - che dovrebbe terminare con le parole: « il grado di guardiamarina » - si dovrebbe sostituire la frase « entro sei mesi » con l'altra: « entro un anno ». Il primo emendamento trova la sua spiegazione nel fatto che, essendo quello a cui ci riferiamo un corso di stato maggiore, gli interessati devono rimanere inquadrati nella posizione in cui si trovavano nel 1943. Per un necessario coordinamento. all'articolo 2 andrebbero quindi soppresse le parole: « in uno dei Corpi indicati nel precedente articolo 1 ». L'articolo 3 andrebbe interamente soppresso, mentre all'articolo 4 sarebbe necessaria una modifica tecnica, consistente nella sostituzione delle parole: « dei gradi conferiti » con le altre: « del grado conferito ».

Non mi resta che raccomandare alla Commissione una sollecita approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VAGHI. Le nostre preoccupazioni erano relative all'insufficienza dei termini previsti per la presentazione della domanda di cui all'articolo 1 da parte degli interessati, e ad una temuta discriminazione nei riguardi dei non laureati. Gli emendamenti preannunciati dal relatore, onorevole de Meo, vengono ad eliminare tali preoccupazioni, per cui ben volentieri mi associo ad essi, augurandomi che la proposta di legge venga approvata al più presto.

NAHOUM. Anche il gruppo comunista, è d'accordo sugli emendamenti proposti dall'onorevole de Meo, ed è favorevole all'approvazione della proposta di legge.

DI GIESI. Come presentatore della proposta di legge, desidero ringraziare il relatore per l'illustrazione che ne ha fatta, e racco-

mandare alla Commissione il provvedimento per una sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Prima che la Commissione proceda all'esame degli articoli, devo dichiarare a nome del Governo, di essere favorevole all'approvazione della proposta di legge, nonché agli emendamenti che ad essa sono stati preannunciati dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART: 1.

Ai cittadini italiani i quali non siano in possesso di un grado di ufficiale nelle forze armate, che alla data dell'8 settembre 1943 frequentavano il nono corso preliminare navale per la nomina ad ufficiale di complemento della marina militare, e che, in relazione agli avvenimenti seguiti a tale data, non ottennero tale nomina, è riconosciuto, a condizione che ne facciano domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di guardiamarina o sottotenente del genio navale, del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario, purché in possesso del titolo prescritto.

Qualora gli interessati abbiano superato il limite di età stabilito per la permanenza nei rispettivi ruoli, la qualifica sarà attribuita nella riserva di complemento.

Il relatore, onorevole de Meo, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al prima comma sostituire le parole: « entro sei mesi » con le altre: « entro un anno ».

Sopprimere la seguente parte finale dell'articolo: « o sottotenente del genio navale, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario, purché in possesso del titolo prescritto.

Qualora gli interessati abbiano superato il limite di età stabilito per la permanenza nei rispettivi ruoli, la qualifica sarà attribuita nella riserva di complemento».

Pongo in votazione il primo emendamento de Meo, accettato dal Governo.

(E approvato).

Pongo in votazione il mantenimento delle frasi di cui, al primo e al secondo comma del-

l'articolo 1 il relatore de Meo ha chiesto la soppressione, che è stata accettata dal Governo.

(E respinto).

Le frasi in questione s'intendono pertanto soppresse.

Pongo in votazione il primo articolo che, a seguito delle modifiche testè apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 1.

Ai cittadini italiani i quali non siano in possesso di un grado di ufficiale nelle forze armate, che alla data dell'8 settembre 1943 frequentavano il nono corso preliminare navale per la nomina ad ufficiale di complemento della marina militare, e che, in relazione agli avvenimenti seguiti a tale data, non ottennero tale nomina, è riconosciuto, a condizione che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di guardiamarina.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

La nomina sarà conferita in uno dei Corpi indicati nel precedente articolo 1, tenuto conto del parere espresso dalla commissione ordinaria di avanzamento sulla base della richiesta degli interessati e di tutti gli elementi concernenti la posizione militare e civile dei medesimi.

Il relatore, onorevole de Meo, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « in uno dei Corpi indicati nel precedente articolo 1 ».

Pongo in votazione l'inciso all'articolo 2, di cui il relatore onorevole de Meo, ha chiesto la soppressione, che è stata accettata dal Governo.

(E respinto).

L'inciso in questione s'intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 2 che, a seguito della modifica testè apportata, risulta del seguente tenore:

ART. 2.

La nomina sarà conferita tenuto conto del parere espresso dalla commissione ordinaria di avanzamento sulla base della richiesta degli interessati e di tutti gli elementi concernenti la posizione militare e civile dei medesimi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Agli ufficiali nominati in forza della presente legge sarà riconosciuto, alla data di entrata in vigore della stessa, e tenuto conto del normale avanzamento, il grado di tenente di vascello o capitano di complemento nel Corpo di appartenenza.

Il relatore, onorevole de Meo, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

Pongo in votazione l'articolo 3 di cui il relatore onorevole de Meo ha chiesto la soppressione, che è stata accettata dal Governo.

(E respinto).

L'articolo 3 s'intende pertanto soppresso. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Il riconoscimento dei gradi conferiti per effetto delle disposizioni di cui sopra non comporterà, in favore di coloro che ne beneficieranno, alcun diritto di carattere finanziario per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Il relatore, onorevole de Meo, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « dei gradi conferiti » con le altre: « del grado conferito ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo, che in conseguenza della soppressione di quello precedente assume il numero 3, quale risulta a seguito della modifica apportata:

ART. 3.

Il riconoscimento del grado conferito per effetto delle disposizioni di cui sopra non comporterà, in favore di coloro che ne beneficieranno, alcun diritto di carattere finanziario per

il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge.

(E approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Rosati: Modifica alla legge 1° giogno 1961, n. 512, sullo stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle forze armate dello Stato (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2418).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Rosati: « Modifica alla legge 1º giugno 1961, n. 512, sullo stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle forze armate dello Stato», già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 ottobre 1973.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Lettieri ha facoltà di svolgere la relazione.

LETTIERI, Relatore. Onorevoli colleghi, sarò brevissimo su un argomento che peraltro merita – credo – qualche approfondimento per talune implicazioni interessanti.

La proposta di legge in esame ha ottenuto i prescritti pareri favorevoli dalle Commissioni I e V; e il nostro impegno si riferisce alla legge del 1961, n. 512, che stabilisce lo stato giuridico, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle forze armate.

Credo sia doveroso ricordare i meriti dei cappellani militari, che in una struttura ed organizzazione di tipo particolare, come quella delle forze armate, hanno una importanza essenziale perché rappresentano una componente insostituibile in una comunità chiamata a doveri essenziali nei riguardi dello Stato. Credo giovi ricordare anche i meriti da essi acquisiti in guerra.

Il provvedimento prevede modifiche ed integrazioni che tendono a venire incontro alle necessità che si sono rivelate sulla base della esperienza di questi anni: Si modifica l'articolo 28 della legge n. 512 che stabilisce il limite massimo d'età per l'arruolamento in servizio effettivo elevandolo, da 35, a 40 anni. Questo in base all'esperienza che abbiamo e che si presenta più pesantemente in questo settore, stante la carenza attuale di vocazioni ecclesiastiche che ha ridotto le possibilità di reclutamento di questi ufficiali che svolgono ruoli tanto delicati. Non credo che possano esistere perplessità su questo punto, essendovi ragioni obiettive al fondo della proposta.

La seconda modificazione riguarda la tabella organica: si aumenta il numero dei primi cappellani militari capi, portati da 23 a 40, e si riduce quello dei cappellani militari capi e cappellani militari addetti da 179 a 159. La ragione di questa duplice modifica - aumento e riduzione - è determinata da necessità obiettive di funzionamento del settore, cioè per far sì che funzioni disperse tra le varie articolazioni delle forze armate siano unificate mediante un coordinamento cui si perviene proprio attraverso la modifica proposta. Il provvedimento non comporta oneri finanziari, per cui il problema che esso solleva rimane soltanto quello della ristrutturazione alla quale ho fatto cenno.

L'articolo 1 si riferisce, come ho già avuto modo di precisare, allo spostamento dell'età massima richiesta da 35 a 40 anni. La tabella n. 1, di cui all'articolo 2, illustra l'aumento del numero dei primi cappellani capi e la riduzione del numero degli altri.

Esprimo parere favorevole sulla proposta di legge, che raccomando alla Commissione per una sollecita approvazione, per tutti i motivi che ho già esposti.

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

D'AURIA. Sulla proposta di legge non abbiamo nulla da eccepire: vorremmo solo dei chiarimenti, riferendoci alla sistemazione in servizio permanente dei cappellani militari addetti di complemento. Ricordo, infatti che qualche tempo fa abbiamo approvato un progetto di legge in cui si prevedeva il passaggio in servizio effettivo, da parte degli ufficiali di complemento, dopo quattro anni, sei mesi e un giorno: disposizione che comprendeva anche i cappellani militari. Ritengo perciò che, nel momento in cui ci apprestiamo a stabilire per i cappellani militari qualcosa di diverso da quello che abbiamo previsto approvando quel provvedimento, dovremmo un po' fermarci a riflettere, soprattutto tenendo conto che il progetto di legge cui mi riferisco non è stato ancora approvato dall'altro ramo del

Parlamento. E dico questo non certo perché non accetto il principio cui si rifà la proposta di legge al nostro esame, dal momento che, come i colleghi sanno, noi saremmo stati ben contenti di adottare tale principio in occasione della discussione di quel progetto di legge. Invito, comunque, anche il Governo a voler riflettere su quanto ho detto.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Le osservazioni del collega D'Auria sono senz'altro giuste, ma ritengo che possano essere superate se si considera che ci troviamo, per quanto riguarda i cappellani militari, dinnanzi ad un ruolo davvero particolare; è vero che nel progetto di legge che abbiamo approvato un mese fa abbiamo stabilito il tempo di quattro anni e mezzo per il passaggio nel servizio permanente, ma è anche vero che per alcune categorie di ufficiali di complemento – in quel progetto di legge – per alcuni ruoli abbiamo già previsto un tempo più ridotto.

D'AURIA. Sì, ma tre anni, almeno...

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. D'accordo, ma l'importante è che siamo andati incontro a particolari situazioni che venivano a determinarsi per certi ruoli; mi pare quindi che proprio nello spirito di quelle eccezioni, si possa fare anche questa...

D'AURIA. Abbiamo però già previsto questa categoria in quel progetto di legge!

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Sì, ma vi abbiamo fatto solo un riferimento di carattere generale, per cui non mi pare che il presente testo sia in contrasto con le disposizioni che abbiamo approvato in quel progetto di legge.

CAIATI. Non credo che vi sia un contrasto di fondo tra la proposta di legge che stiamo discutendo ed il progetto di legge che abbiamo a suo tempo votato. L'onorevole sottosegretario ha citato l'esempio di altre categorie di ufficiali per i quali è stato previsto un periodo di tempo diverso per il passaggio in servizio permanente: si tratta però sempre di ufficiali nel vero senso della parola. Nel caso dei cappellani militari, ci troviamo invece di fronte ad una categoria che non può sostituirsi, anche in determinate emergenze, 'a quelle degli ufficiali. Il problema è del tutto diverso: l'attività che svolgevano da civili, questi

cappellani continuano ora a svolgerla da militari, e non vi è quindi bisogno del regolamentare periodo di acquisizione di vari elementi circa le loro attività. Vi è perciò una differenza di attività che giustifica la diversa posizione accordata ai cappellani militari: questa considerazione dovrebbe a mio avviso incoraggiare la Commissione ad approvare il provvedimento così come ci è stato trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LETTIERI, Relatore. Talune delle osservazioni che intendevo fare sono state anticipate Caiati. Devo dire che mi rendo conto del fatto che, quando si discute di provvedimenti in sede legislativa, va rispettata una linea di continuità e di coerenza tra testi che trattano materie analoghe: l'osservazione dell'onorevole D'Auria è dunque pertinente, proprio sul piano dell'organicità dei vari provvedimenti.

Penso però che ci troviamo di fronte ad una situazione che non determina un contrasto di fondo con le norme che abbiamo già approvato in materia di passaggio al servizio permanente. I cappellai militari infatti – com'è stato già molto opportunamente osservato – svolgono una funzione, sia pure aggregati alle forze armate, del tutto particolare, per cui le loro mansioni non sono rigidamente riferibili ai compiti e alle funzioni svolte dagli altri ufficiali.

Ritengo perciò che, pur dovendo porre attenzione alle osservazioni dell'onorevole D'Auria, sia opportuno approvare la proposta di legge nel testo trasmessoci dal Senato, anche per non'allungare l'iter di questo provvedimento che è molto atteso dalle categorie interessate.

D'AURIA. Nonostante le osservazioni che abbiamo fatto il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento nell'attuale testo e il nostro voto non è in contrasto con la linea che abbiamo seguito, e di cui i colleghi ci possono dar atto, in sede di discussione della legge sugli ufficiali di complemento. In quella legge abbiamo previsto esplicitamente la categoria dei cappellani militari, così come abbiamo previsto qualche altra categoria speciale ed eravamo d'accordo nel garantire la possibilità delle provvidenze, con un solo anno di permanenza nel servizio di complemento, per tutti gli ufficiali.

Ancora una volta viene fuori che, in sostanza, la volontà del Parlamento è orientata nel senso di dare una sistemazione al servizio di complemento. Ho elencato una serie di provvedimenti che prevedevano condizioni molto più favorevoli di quelle che sono state recepite dal provvedimento già varato dalla Commissione.

Credo quindi che il voto che andremo a dare tutti insieme possa essere di buon auspicio nel senso che in seguito possano esservi più favorevoli provvedimenti per quanto riguarda la sistemazione e la regolamentazione della posizione degli ufficiali e sottufficiali di complemento rispetto a come la abbiamo regolamentata coll'ultimo provvedimento approvato.

DE MEO. Il gruppo democristiano e favorevole al testo in discussione. Faccio però notare che sarà necessario rivedere la proposta sugli ufficiali di complemento in cui abbiamo previsto per i cappellani una norma precisa che va modificata o stralciata in quella sede.

PRESIDENTE. Se il relatore e il Governo sono d'accordo, può rimanere a verbale questo richiamo esplicito al testo dell'articolo 3 della legge, già approvata in questa Commissione, che fa riferimento alla sistemazione degli ufficiali e sottufficiali di complemento.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'articolo 28 della legge 1º giugno 1961, n. 512, è sostituito dal seguente:

« La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo 17, ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano domanda, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il 40º anno di età ».

(E approvato).

ART. 2.

La tabella organica n. 1 dei cappellani militari in servizio permanente allegata alla legge 1º giugno 1961, n. 512, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

Do lettura della tabella:

TABELLA N. 1

Tabella organica dei cappellani militari in servizio permanente.

- A) Primi cappellani militari capi:
- n. 40, di cui 36 impiegati presso l'Amministrazione della difesa, 2 presso la Guardia di finanza, 2 presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
- B) Cappellani militari capi e cappellani militari addetti:
- n. 159, di cui 130 impiegati presso l'Amministrazione della difesa, 11 presso la Guardia difinanza, 18 presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La pongo in votazione.

(È approvata).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2155):

Hanno dichiarato di astenersi 4 deputati. (La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Bandiera, Belluscio, Bodrito, Bologna, Bova, Caiati, Caradonna, D'Alessio,

de Meo, Durand de la Penne, Frau, Guadalupi, Lettieri, Lucchesi, Magrì, Mattarelli, Mazzarrino, Niccolai Giuseppe, Orlando, Pica, Radi, Rauti, Saccucci, Savoldi, Sobrero, Vaghi e Villa.

Hanno dichiarato di astenersi: Bisignani, D'Auria, Nahoum, Tesi.

Disegno di legge: « Misura del compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari dell'esercito » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2313):

Presenti e votanti				. 32		
Maggioranza				. 17		
Voti favorevoli .				32		
Voti contrari .				0		
(La Commissione approva).						

Disegno di legge: « Norme sull'avanzamento dei sottufficiali del ruolo d'onore dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2327):

Presenti e votanti				. 32	
Maggioranza				. 17	
Voti favorevoli .				32	
Voti contrari .				0	
(La Commissione approva).					

Proposta di legge DI GIESI: « Riconoscimento del grado di ufficiale della marina mili-

tare agli allievi del 9º corso preliminare navale del 1943 » (1048):

Presenti e votant	i			32
Maggioranza				17
Voti favorevoli .			3	2
Voti contrari				0.

(La Commissione approva).

Proposta di legge senatore Rosati: « Modifica alla legge 1º giugno 1961, n. 512, sullo stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2318):

Presenti e votant	i			. 32
Maggioranza				
Voti favorevoli.				
Voti contrari .				
(La Commissione app	7.0	va	:).	

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Bandiera, Belluscio, Bisignani, Bodrito, Bologna, Bova, Caiati, Caradonna, D'Alessio, D'Auria, de Meo, Durand de la Penne, Frau. Guadalupi, Lettieri, Lucchesi, Magrì, Mattarelli, Mazzarrino, Nahoum, Niccolai Giuseppe, Orlando, Pica, Radi, Rauti, Saccucci, Savoldi, Sobrero, Tesi, Vaghi e Villa.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Giorgio Spadolini

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO